

Oggetto: DETERMINAZIONE/CONFERMA DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020

Visti

- l'art.1, commi da 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, fatta eccezione per la componente TARI;
- l'art.1, commi da 641 a 668, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, i quali disciplinano la Tassa smaltimento rifiuti (TARI);

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”e sono applicabili dal primo gennaio dell'anno di imposizione a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno e che quindi la trasmissione degli stessi al MEF deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

Preso atto :

- che il termine ordinario per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 è fissato dal TU EE. LL. al 31/12/2019;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 pubblicato in G.U. il 17/12/2019 tale termine è stato prorogato al 31/03/2020;
- che con Decreto Legge n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid –19" tale termine è stato prorogato al 31/07/2020;

Dato atto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2019, n. 147 come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) stabilisce che per l'anno 2020 i comuni, in deroga al comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI entro il 30 aprile 2020 e che tale disposizione si applica anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati;

Atteso che, l'art. 118 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 " Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 " ha abrogato il citato comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevedendo, di fatto, quale termine ultimo per l'approvazione del nuovo regolamento TARI e delle relative tariffe il 31.07.2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI e s.m.i.;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2020 con la quale si approvavano le tariffe TARI 2020 e il relativo PEF nelle more delle nuove disposizioni previste dall'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 07/02/2019 approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26/05/2020 con la quale viene determinato il differimento del termine di scadenza del versamento della TARI;

Dato atto che l'intervenuta evoluzione normativa, peraltro, ancora in atto, restituisce un contesto assai complesso, come ben delineato nelle premesse della delibera n. 9/2020, per l'approvazione delle tariffe per il corrente anno;

Preso atto altresì che le criticità connesse allo svolgimento delle complesse attività istruttorie previste da ARERA si sono ulteriormente aggravate a seguito dell'evolversi della situazione da epidemiologica che ha interessato il Paese nella primavera 2020;

Considerato che in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di procrastinare quanto disposto da ARERA per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Visto l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n.27, che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

Preso atto che ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020, così come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale di essa, confermando le tariffe determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2020 già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

Precisato che il gettito derivante dall'applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARI verrà introitato in apposita risorsa del bilancio di previsione triennio 2020/2022, esercizio 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 30/01/2020 e successive variazioni, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il parere favorevole del dirigente del settore servizi al cittadino, risorse umane e finanziarie in data _____, in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del dirigente del settore servizi al cittadino, risorse umane e finanziarie in data _____, in merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario generale in data _____

DELIBERA

1.DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020, così come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, (allegato A) come parte integrante e sostanziale di essa, confermando le tariffe determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/01/2020, già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre;

2.DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;

5.DI PRECISARE che il gettito derivante dall'applicazione della Tariffa sui Rifiuti – TARI verrà introitato in apposita risorsa del bilancio di previsione triennio 2020/2022, esercizio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/01/2020 , esecutiva ai sensi di legge;

6.DI PRENDERE ATTO che con provvedimento della Giunta Comunale n. 62 del 26/05/2020 e per le motivazioni ivi espresse, straordinariamente, il termine della scadenza di pagamento della Tassa sui Rifiuti - TARI, per l'anno 2020 è stato differito, dal 30 giugno al 31 luglio 2020, per il pagamento della 1°rata /rata in unica soluzione;

7.DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art.15-bis del D.L. 34 del 2019, tramite l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione , al Ministero dell'economia e delle Finanze entro il

14 ottobre 2020 ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020;

8.DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 per il presente atto si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, contrari, astenuti su presenti e votanti espressi in modo palese,

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.